



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Adriana Parlato

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 132/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69671** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

██████████ (c.f.: ██████████ nato il ██████████ a

██████████ nella persona del tutore ██████████ (C.F.

██████████ nato ad ██████████ il ██████████ (p.e.c.

██████████ e nominato in forza di decreto Tribunale di ██████████

██████████ elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti

Immordino Giovanni (PEC: giovanniimmordino@pec.it) e Immordino

Giuseppe (PEC: giuseppeimmordino@pec.it) da cui è rapp.to e difeso

in virtù di procura in atti;

Uditi, nell'udienza pubblica del **6.05.2026**, il Relatore Primo Ref. **Dott.**

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del

Procuratore Generale Presidente **Dott. Pino Zingale**, nonché,

nell'interesse del convenuto ██████████ l'Avv. **Giovanni**

Immordino.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 24.12.2024 e ritualmente notificato in data successiva, il P.M. contabile ha evocato a processo il convenuto per sentirne affermare la responsabilità amministrativa a titolo di dolo ed ottenerne per tale via la condanna, in favore dello Stato italiano - ██████████ del Consiglio dei ██████████ - al risarcimento del danno all'immagine pari ad euro **1.870.719,30**, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime, in favore dello Stato. All'esercizio dell'azione di responsabilità, il Requirente si induce ritenendo prive di efficacia persuasiva sia le tempestive deduzioni difensive ex art. 67 c.g.c. prodotte dall'invitato in esito alla notificazione nei suoi confronti dell'invito a dedurre (07.10.2024), sia le argomentazioni difensive che il ██████████ ha rassegnato nella fase cautelare *ante causam* ex art. 74 co. 1 c.g.c. di questo giudizio.

I.1. Il danno erariale all'immagine, secondo l'atto introduttivo, corrisponde al complesso degli emolumenti lordi percepiti dal convenuto fra il 1994, anno cui risale la sua elezione a ██████████ della Repubblica, ed il 2006, momento al quale le risultanze penali acquisite in sede di istruttoria di responsabilità amministrativa collegano la cessazione della permanenza del reato per il quale il ██████████ risulta irrevocabilmente condannato. A tale quantificazione, più analiticamente, l'Ufficio di Procura perviene valorizzando le dichiarazioni fiscali presentate dal convenuto ove sono riportate le

retribuzioni lorde da lui percepite quale [REDACTED] della Repubblica dal 1994 al 2006, nonché quelle incamerate per la carica di [REDACTED] al Ministero dell'Interno da questi rivestita dal 2001 al 2006.

II. Venendo ai fatti costitutivi della fattispecie dannosa, l'atto di citazione, premesso di aver appreso da articoli di stampa della sentenza n. [REDACTED] della I Sezione Penale della Suprema Corte di cassazione, espone che, con tale decisione, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso interposto dal [REDACTED] avverso la sentenza n. [REDACTED] resa in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Palermo che ne ha accertato la penale colpevolezza per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (Cosa Nostra di [REDACTED]). Il giudicato penale di condanna, che il Requirente rammenta dispiegare in questo processo l'efficacia prevista dagli art. 651 e 654 c.p.c., pone fine, peraltro, ad una composita vicenda giudiziaria nella quale alla cassazione con rinvio (sent. n. [REDACTED] della Sez. V penale) della precedente sentenza di appello del 30 settembre 2013 (di conferma, a sua volta, di quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo dichiarativa di non doversi procedere nei confronti del [REDACTED] per essersi estinto il reato per prescrizione, quanto alle condotte antecedenti ed immediatamente successive al 10 gennaio 1994, nonché della sua assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste quanto al segmento di condotta temporalmente successivo), era seguita la richiamata sentenza di merito della Corte penale territoriale n. [REDACTED].

II. Ad avviso del Requirente, quest'ultima (trascritta alle pp. 5 a 28 della citazione) acclara la perpetrazione ad opera del convenuto di un reato permanente (artt. 110 e 416 bis co. 4 c.p.p.) cessato solo nel 2006, il quale, per quanto di rilievo in questa sede, si è concretizzato in un patto politico/mafioso in forza del quale, anzitutto, il [REDACTED] ha lucrato l'elezione a [REDACTED] della Repubblica sin dal 1994 ed ha ottenuto l'appoggio elettorale di Cosa Nostra per l'elezione al Senato del 2001. Il [REDACTED] d'altronde, ha concorso *"al rafforzamento dell'associazione mafiosa Cosa Nostra mediante plurime e variegate condotte come contestate ed accertate in sede penale, avvalendosi del suo rilevante ruolo istituzionale di [REDACTED] e [REDACTED] al Ministero dell'Interno"*. In sintesi, il *decisum* d'appello, oggi confermato in cassazione, ha proceduto ad una lettura diacronica, unitaria e sistematica di un complesso di episodi dimostrativi del concorso esterno, partitamente evocati in citazione, per suffragare le incensurabili valutazioni compiute dalla Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la sentenza n. [REDACTED]

III. In linea giuridica, l'atto introduttivo sottolinea che la fattispecie qui controversa riguarda reati diversi da quelli cui fa riferimento l'art. 17, comma 30 *ter*, del d.l. n.78/2009. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, lett. h) dell'all. 3 al c.g.c., l'azione per danno all'immagine può riguardare, con decorrenza dal 07 ottobre 2016, anche giudicati penali per reati diversi da quelli *contro* la P.A. In effetti, la parabola esegetica tracciata da parte della giurisprudenza contabile è nel senso che costituisce, nel mutato

quadro normativo, condizione dell'azione risarcitoria per danno all'immagine della P.A. la commissione di un mero delitto "*a danno della stessa*" (cita altresì, in questa prospettiva, C. cost., n. 123/2023), come indicato dall'art. 51 co. 7 c.g.c., piuttosto che la commissione di quelli specificamente rubricati contro la PA di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p. Ciò in quanto il rinvio contenuto nell'art. 17, comma 30 *ter*, del D.L. n.78/2009 all'art. 7 della legge n. 97/2001 è di natura "*dinamica*" e non statica. Inoltre, l'estensione del danno all'immagine opererebbe su tutti i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore nonché in relazione ai fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, come chiarito dalla giurisprudenza con riferimento all'identico tema della immediata applicabilità dell'art. 17, co.30-ter, d.l. n.78 cit. a fatti anteriori (Corte dei conti, 12/2011 QM; id., sez. Sardegna, 24.6.2021 n.229). E, a tale ultimo riguardo, il Requirente provvede a chiarire come il nuovo quadro normativo non implichi, in realtà, un problema di retroattività o meno delle disposizioni che esso reca. D'altronde, per effetto dell'art. 1, comma 1 *sexies*, della L. n. 20 del 14 gennaio 1994, introdotto dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012, nonché dell'espresso riferimento ivi contenuto al danno all'immagine "*derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato*", le condizioni sufficienti per l'esercizio dell'azione contabile - riscontrabili anche nella vicenda in esame - sarebbero unicamente le seguenti due: 1) che si tratti di un reato contro la pubblica amministrazione inteso in senso ampio, con

caratteristiche di offensività e a danno dell'apparato pubblico; 2) che tale reato sia stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato. Dopo aver rammentato, altresì, che la quantificazione del danno all'immagine va ancorata (Corte dei Conti SS.RR. n.10/2003/QM e n. 1/2011/QM) agli indicatori di lesività (criteri oggettivo, soggettivo e sociale), l'atto introduttivo illustra le circostanze che rendono riconoscibile, in questo processo, la gravità in astratto ed in concreto delle condotte tenute dal convenuto; la diffusione mediatica della condotta illecita; il disvalore e la riprovevolezza di condotte poste in essere da un [REDACTED] della Repubblica e/o [REDACTED] del Ministero dell'Interno.

IV. In data 15.04.2025, l'Ufficio di Procura ha formulato istanza di sospensione del presente giudizio sul rilievo che, con nota n. 0000260 del 28.03.2025, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno comunicato che il Procuratore Generale della Corte conti, ai sensi dell'art. 114, co. 3, del c.g.c., ha deferito questione di massima avente ad oggetto il seguente quesito: *“se l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile debba essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dal testo del medesimo art. 51 c.g.c., e non solo per i delitti ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.)”*.

V. In data 03.07.2025, si è costituito in atti il [REDACTED]

VI. Il comparente, richiamandosi estensivamente alla ricostruzione

del quadro normativo operata dal decreto presidenziale n. 14/2024/SEQ (trascritta in memoria) – di rigetto della domanda di sequestro conservativo *ante causam* proposta dall’Ufficio di Procura - deduce anzitutto la inammissibilità dell’azione erariale, la “nullità degli atti” e l’irrilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio, del deferimento della questione di massima. A suo avviso, infatti, la domanda attore risulta *“ancorata a un assetto normativo successivo rispetto all’epoca della condotta (tempus commissi delicti) e, dunque, si presenta nulla e/o inammissibile”*. Il criterio del *tempus commissi delicti*, che governa la identificazione della normativa effettivamente applicabile alla fattispecie di danno erariale all’immagine, fonderebbe infatti due conclusioni. Per un verso, che il quadro normativo di riferimento sia qui rappresentato dall’art. 17, co. 30-ter, del D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009 per risalire i fatti storici contestati in citazione al più tardi al 2006; per altro, che la questione di massima è irrilevante, atteso che, pur quando l’organo di nomofilachia contabile ritenesse che l’art. 51 co. 7 rende *“proponibile l’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni”* e, dunque, non soltanto i per delitti cd. propri del pubblico ufficiale, un tale “esatto significato” della norma non potrebbe essere applicato, *ratione temporis*, alla fattispecie che occupa in linea di continuità con SS.RR. n. 12/2011 che ebbero ad interpretare l’art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009. Su questa premessa, il convenuto critica la distinzione fra “presupposti processuali” e “condizioni dell’azione” introdotta dal Requirente, al

pari del significato e degli effetti che parte attrice riconosce all'una ed all'altra categoria processuale.

VII. In via subordinata, secondo il comparente, vi sarebbe comunque materia per affermare la inammissibilità dell'azione erariale alla stregua delle vigenti, e pertinenti, disposizioni del codice di giustizia contabile. Ciò in quanto la tesi restrittiva della sola risarcibilità dei danni all'immagine derivanti dalla commissione di un c.d. reato proprio troverebbe costante conforto nella migliore giurisprudenza contabile (cita, sul punto, C. conti, App. Sicilia, sentt. nn. 79/2024/A e 101/A/2024; Id., II Sez. Centr. d'Appello, sentt. nn. 221/2023; 678/2022; Id., III Sez. Appello, n. 66/2020, nonché C. cost, ordd. nn. 167 e 168 del 2019 e sent. n. 191 del 2019).

VIII. Il [REDACTED] in via ancor più gradata, eccepisce la prescrizione dell'azione erariale sul rilievo che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 20/1994, il *dies a quo* del termine prescrizione deve identificarsi nel momento in cui la condotta illecita è stata disvelata dalle indagini penali e qualificata come (presuntivamente) illecita attraverso un decreto di rinvio a giudizio e/o l'applicazione di una misura cautelare penale fondata su quei fatti. Sul punto, rammenta di essere stato rinviato a giudizio con decreto del 19.10.2011 (doc. n. 2) e che la notizia ha avuto ampia eco su tutti i principali giornali nazionali e regionali e sulle agenzie di stampa (doc. n. 3). Per tali ragioni, l'azione erariale si è prescritta il 19.10.2016, visto che il primo atto interruttivo della Procura, nella forma dell'invito a dedurre, è stato notificato soltanto il 07.10.2024. Assume il convenuto, da ultimo, che la

conclusione testé rassegnata non potrebbe essere contraddetta dalla previsione dell'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, nella parte in cui stabilisce che *“le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”*. Ciò perché, facendo riferimento il richiamato art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ai delitti “propri”, ne deve conseguire che non trova applicazione il correlato meccanismo di sospensione del decorso del termine prescrizionale allorquando, come in fattispecie, si agisce per i delitti cd. fuori catalogo.

IX. Da ultimo, con riguardo al quantum risarcitorio richiesto in citazione, il componente ne sottolinea la evidente esorbitanza nonché il carattere meramente “punitivo”.

X. In data 09.07.2025, il Requirente ha versato in atti copia dell'atto di deferimento d'iniziativa del Procuratore Generale ed il decreto di fissazione dell'udienza del 22 ottobre 2025.

XI. Con ordinanza resa a verbale dell'udienza di discussione del 23.07.2025, e per le motivazioni ivi esposte, il Collegio ha disposto un primo rinvio all'udienza del 28.01.2026. In quest'ultima, su istanza del Requirente (*“in attesa della definizione della questione di massima che pende dinanzi al giudice della nomofilachia in ordine al danno all'immagine”*) e stante la mancata opposizione di parte convenuta, il giudizio veniva ulteriormente rinviato all'odierna udienza, in vista

della quale risulta acquisita in atti la sentenza 3/2026/QM/PROC che definisce il quesito illustrato in precedenza (superiore punto IV).

XII. All'odierna udienza, le Parti presenti, come da verbale, hanno contraddetto alle opposte tesi difensive e concluso in conformità ai propri scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. L'azione esperita dal Requirente per il risarcimento del danno all'immagine va dichiarata improponibile (formula decisoria, questa, recentemente fatta propria da C. conti, Sez. Giur. d'Appello per la Regione siciliana, sent. n. 66/2025). In conseguenza, è assorbito l'esame dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione sollevata da parte convenuta.

2. In ossequio al principio processuale di sintesi (art. 5, co. 2 c.g.c.) che conforma la redazione della motivazione anche del presente provvedimento giurisdizionale, il Collegio osserva che la recente sentenza 3/2026/QM/PROC, nel dare soluzione al quesito posto dal Procuratore generale della Corte dei conti (giusta ricorso iscritto al n. 862/SR/QM/PROC, deferito in forza di atto del 26 marzo 2025), ha enunciato il seguente principio di diritto: *"l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei*

soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7".

2.1. L'arresto nomofilattico, tuttavia, non si occupa del contiguo problema giuridico – la cui soluzione appare decisiva, invece, per definire il presente giudizio - se il principio di diritto, così affermato, trovi applicazione all'ipotesi di fatti materiali integranti delitti (anche) diversi da quelli compendiati dal Libro II, Titolo II, Capo I, c.p. (da cui, ovviamente, derivi come conseguenza un danno all'immagine) commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, ma il cui accertamento giudiziale, con portata di giudicato di condanna, si collochi temporalmente nella vigenza del codice di rito contabile.

2.2. Sono diversi, per quanto spesso impliciti o inespressi, gli elementi ritraibili dalla integrale disamina della decisione dell'Organo di nomofilachia che paiono militare, piuttosto, per la soluzione negativa.

2.2.1. La sentenza n. 3/2026/QM/PROC (punto 3 del considerato in diritto), in effetti, ritiene favorevolmente superato il vaglio esterno di ammissibilità e di rilevanza oggettiva della questione di massima in base agli *"argomenti enunciati nell'atto di deferimento"*. L'atto di deferimento, stando alla ricostruzione racchiusa nella parte narrativa della decisione (punto 3 del *"rilevato in fatto"*), richiama a sua volta quello *"introduttivo del giudizio di responsabilità del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in data 30.10.2024..."* e, in base a quest'ultimo, *"risulta"* sia che i fatti e le condotte addebitate al convenuto del giudizio contabile di merito *"si*

collocherebbero tra il 2018...e il 2019...” sia che la condanna definitiva per il reato (cd. “extra catalogo”) di cui all’art. 416 bis c.p. rimonti alla “sentenza della Corte di cassazione - Sez. II Pen. n. 7977/2024” (ancora, punto 3 del “rilevato in fatto”). È al cospetto di tale peculiare prospettazione, dunque, che pare potersi inferire la conclusione che il Giudice della nomofilachia contabile abbia ritenuto rilevante la soluzione della questione interpretativa - “riguardante il campo applicativo dell’art. 51, co. 7, c.g.c.” - “chiamata ad appurare se, in seguito alla modifica della previgente disciplina... possa ritenersi ... che tutti i “delitti commessi a danno” delle amministrazioni... possano ritenersi costituire reati presupposto per la proponibilità dell’azione per danno all’immagine”, atteso che, come esposto dall’atto di deferimento, l’azione erariale per danno all’immagine esperita innanzi al giudice a quo è stata “promossa sostenendone l’ammissibilità in relazione al vigente testo dell’art. 51, co. 7, c.g.c., che riferisce l’iniziativa del pubblico ministero contabile all’intervenuta definitiva condanna di pubblici funzionari per “i delitti commessi a danno delle stesse”.

2.2.2. Deve poi aggiungersi che la composita motivazione della sentenza delle SS.RR., nella parte in cui illustra diacronicamente le ragioni che rendono attuale un ripensamento ermeneutico intorno ai limiti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine in correlazione con l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile (e, in particolare, dell’art. 51 co. 7 c.g.c., letto in relazione all’articolata disciplina posta dall’art. 4, comma 1, lett. g) ed h), nonché comma 2 dell’all. III al d.lgs. 174/2016), assegna alla giurisprudenza

costituzionale occupatasi del danno all'immagine all'indomani dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (ord. 145/2017, ma, soprattutto, ordd. nn. 167 e 168 del 2019) il significato di aver *"reputato che, per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, la proponibilità della relativa azione va dunque valutata alla stregua della disciplina previgente"* (p. 55 della sentenza). Il riferimento ai "fatti anteriori", operato dalle SS. RR., non è privo di rilievo. Il Collegio osserva, infatti, che le ordinanze nn. 167 e 168 del 2019 del Giudice delle Leggi stimarono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale (dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141) sollevate dal giudice *a quo*, perché, in linea con la valutazione già compiuta dal rimettente, *"il giudizio principale, introdotto prima dell'entrata in vigore del codice di rito contabile, non risente delle modifiche introdotte da quest'ultimo alla disciplina del risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, e la proponibilità della relativa azione va dunque valutata alla stregua della disciplina previgente"*. Di talché, se per la Consulta il *discrimen* che segna l'ipotetica applicabilità dello *ius superveniens* (art. 51 co. 7 c. g. c.) sembra raccordarsi, a rigore, alla data di introduzione del giudizio (anteriore o meno all'entrata in vigore del codice di rito contabile), più nettamente la sentenza n. 3/2026/QM/PROC, interpretando il medesimo *dictum* costituzionale, lo identifica nella anteriorità o meno

della consumazione del fatto costituente reato (“fatti anteriori”, secondo la decisione) alla vigenza dello *ius superveniens*. Questa affermazione, come è evidente, tende a saldarsi in un *continuum* con la giurisprudenza contabile d’appello – anch’essa evocata dalla sentenza n. 3/2026/QM/PROC, sebbene per finalità meramente ricostruttive (punto 5.11 del “considerato in diritto”) – la quale, pur quando aperta a recepire l’interpretazione cd. “estensiva” dell’art. 51 co. 7 c.g.c. nei sensi oggi statuiti dal Giudice della nomofilachia contabile, ne ha comunque predicato la inapplicabilità, come si sta per dire, ai fatti materiali anteriori all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

2.2.3. Infine, la sentenza n. 3/2026/QM/PROC rimarca espressamente (punto 6.8 del “considerato in diritto”) che, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza contabile, le modifiche introdotte dal codice di giustizia contabile, atte a fondare una rinnovata ricostruzione dei limiti di proponibilità dell’azione erariale per il risarcimento del danno all’immagine, “trovano applicazione a fatti successivi alla sua entrata in vigore, considerata la portata dell’art. 4, co. 1, lettera g) dell’allegato 3 del d.lgs. n. 174 del 2016, che ha disposto l’abrogazione dell’art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”. La puntualizzazione trascritta costituisce, nell’economia motivazionale della sentenza delle Sezioni Riunite, argomentazione – in ogni caso presente ed incidente – destinata a corroborare l’assunto decisionale secondo cui il meccanismo per così dire abrogativo/sostitutivo previsto,

rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'All. III al d.lgs. 174/2016, costituisce lo svolgimento del criterio direttivo posto dall'art. 20, co. 3, lett. b) della l. n. 124/2015 (il quale delega ad *"abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile"*). Con ciò, evidenzia il Giudice contabile della nomofilachia, non vi sarebbe allora motivo di indubbiare di incostituzionalità per eccesso di delega la norma dell'art. 51 co. 7 c.g.c. (sì come aveva ipotizzato C. conti, Sez. III, sent. n. 66/2020, concludendo per la natura recettizia del rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter D.L. n. 78/2009 cit., nella parte di enunciato residua dopo l'entrata in vigore del codice di rito contabile, all'abrogato art. 7 della l. n. 97/2001), laddove amplia il catalogo dei reati-presupposto agli effetti della proponibilità della pertinente azione di responsabilità amministrativa da quelli "contro" a quelli a "danno" delle pubbliche amministrazioni. La norma recata dall'art. 51 co. 7 c.g.c., infatti, è chiamata a regolare, innovativamente, l'istituto e, tanto, avviene solo in ragione di un peculiare meccanismo abrogativo/sostitutivo che, previsto dall'art. 4 dell'All. 3 al d.lgs. 174/2016, è in realtà legittimato dall'art. 20 co. 3, lett. b) della legge di delega.

3. Così stando le cose, il Collegio ritiene di dover dare continuità all'avviso giurisprudenziale (in questo senso, già il decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana n. 16/2024/SEQ. 4 novembre 2024), ancora pienamente attuale,

secondo il quale l'innovativa disciplina giuridica in tema di proponibilità dell'azione erariale per danno all'immagine, riconducibile all'art. 51 co. 7 c.g.c. (e, si aggiunge, alla lettura oggi datane dalle Sezioni Riunite di questa Corte), non trova applicazione ai fatti-reato, diversi da quelli compendiati dal Libro II, Titolo II, Capo I, c.p., consumati prima dell'entrata in vigore (07.10.2016) del codice di giustizia contabile, rimanendo irrilevante, peraltro, che il giudicato penale di condanna si collochi temporalmente dopo quella data.

3.1. Recentemente, il locale Giudice di Appello (App. Sicilia, sent. n. 66/2025, cit.) ha scrutinato fattispecie "temporalmente" sovrapponibile a quella per cui è processo. In quella vicenda, più precisamente, venivano in considerazione fatti materiali, consumati fra l'ottobre ed il dicembre 2014, per i quali il comparente - convenuto in sede contabile per risarcire il danno all'immagine cagionato all'Amministrazione d'appartenenza - era stato condannato in via definitiva nel 2022 (nel 2018, in primo grado; e nel 2021 in appello) per "*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*" (art. 615-ter, comma 2, n.1 c.p.) e per "*favoreggiamento personale*" (378 c.p.), entrambi aggravati dallo *status* di pubblico ufficiale. A fondamento della declaratoria di improponibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine, esperita sulla base di reati-presupposto extra-catalogo, la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana ha rammentato che, secondo costante impostazione esegetica (App., Sez. III, sent. n.191, 214 e 255 del 2024; Id. n. 360/2023) da esso

esplicitamente condivisa, “l’art. 17, c. 30-ter, nella parte in cui prevedeva, per la risarcibilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione, la necessità di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti di cui capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ha certamente natura sostanziale (si veda, da ultimo, Sez. II d’App., sent. n. 120 del 2023) e, pertanto, la disposizione che ne ha modificato il contenuto nei termini anzidetti, ampliando il novero dei delitti per i quali la condanna con sentenza inderogabile consente la risarcibilità del danno all’immagine (ossia, l’art. 51 co. 7 c.g.c., letto in combinato disposto con gli artt. 4 co. 1, lett. g ed h, e co. 2 dell’all. III al d.lgs. 174/2016, dei quali si è detto in precedenza) non può che valere solo per il futuro, in relazione, quindi, a fatti dannosi perfezionatisi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 (Sez. II d’App., sentt. nn. 221 e 120 del 2023; Sez. I d’App., sent. n. 121 del 2018)». Il locale Giudice dell’impugnazione ha peraltro aggiunto che “nella fattispecie in esame, i fatti addebitati all’appellato si sono consumati prima dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016) considerato che i fatti, a rilevanza penale, contestati dal P.M. all’odierno appellato risultano tutti commessi “in Palermo il 22.12.2014” o “in data anteriore e prossima al 23.12.2014...e, quindi, prima dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile; pertanto, in alcun modo, detti fatti possono rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 51 del c.g.c., che è entrato in vigore il 7 ottobre 2016, in mancanza di un’espressa previsione normativa di retroattività dell’ampliamento dei reati per i quali è proponibile l’azione per danno all’immagine e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non

ha effetto retroattivo". Al riguardo non può condividersi quanto affermato dal PM (secondo cui le condizioni di proponibilità dell'azione risarcitoria in oggetto si sono effettivamente verificate solo con la sentenza di condanna emessa in data 29.03.2018, in quanto ciò che rileva, ai fini della individuazione della normativa applicabile, è il comportamento materiale che ha dato causa al danno all'immagine e non la data di accertamento giudiziale del reato che quel comportamento ha integrato".

3.2. Questo Collegio, facendo proprio l'accurato apparato motivazionale della locale Sezione giurisdizionale d'Appello, evidenzia che, nella presente fattispecie, il ■■■■ risulta condannato per il reato ex art. 416 *bis* c.p. – fattispecie di reato non sussumibile nel "catalogo" compendiato dal Libro II, Titolo II, Capo I, c.p. – per fatti materiali commessi fra il 1994 ed il 2006 (cfr., punto 3, ultimo periodo, della narrativa della sentenza della I Sezione penale della Corte di Cassazione n. ■■■■ che rigetta il ricorso dell'imputato) e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile. Per l'effetto, essendo irrilevante che il giudicato penale di condanna del ■■■■ si formi solo in vigenza del codice di rito contabile agli effetti della proponibilità della domanda risarcitoria per danno all'immagine, l'azione interposta dal Requirente deve essere dichiarata improponibile.

4. Considerata la parziale novità delle questioni giuridiche divise, di cui si è imposta la rilettura a seguito della sentenza n. 3/2026/QM/PROC resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte, nonché la natura in rito della sentenza che definisce il processo, le

spese di lite possono essere eccezionalmente compensate ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c.

5. Per quanto illustrato, l'azione per danno all'immagine esperita nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (c.f.: [REDACTED]) è improponibile. Le spese di lite sono compensate integralmente ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitivamente pronunciando:

- dichiara improponibile l'azione risarcitoria per danno all'immagine proposta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (c.f.: [REDACTED])

- compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **06 maggio 2026**.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

DECRETO PRESIDENZIALE

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 co. 2 del D.lgs. n.196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suesesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi di tutti le persone fisiche e giuridiche ivi menzionate.

Il Presidente

Dott. ssa Annaluisa Carra

F.to digitalmente

Sentenza e decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 26 maggio 2026

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone fisiche e giuridiche ivi menzionate.

Palermo, 26 maggio 2026

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

